

TOMMASO PEDIO

L'ORDINAMENTO GIURIDICO DEL REGNO NORMANNO

SOMMARIO: 1. - Della necessità sentita dai Normanni di coordinare le norme giuridiche vigenti in Italia Meridionale. — 2. - Del sovrano. — 3. - Della Curia Regis. — 4. - Dei funzionari minori e del Parlamento. — 5. - Del diritto in Italia Meridionale anteriormente alla monarchia. — 6. - Della promulgazione delle Assise Regum Regni Siciliae. — 7. - Delle norme generali contenute nelle Assise. — 8. - Delle norme regolanti la materia religiosa. — 9. - Del delitto di lesa maestà. — 10. - Del delitto di falso. — 11. - Dei delitti contro la famiglia ed il buon costume. — 12. - Dei delitti contro la persona. — 13. - Dei delitti contro il patrimonio. — 14. - Della osservanza della legge. — 15. - Delle norme di natura civilistica. — 16. - Della capacità giuridica dei sudditi e dello straniero. — 17. - Del matrimonio. — 18. - Delle norme in materia successoria. — 19. - Della prescrizione e dell'usura. — 20. - Conclusioni.

Nella seconda metà del sec. XI e nella prima metà del secolo successivo, ad opera dei Normanni, che dalla Puglia si irradiano in tutto il Mezzogiorno, si viene formando un dominio che, in continuo progresso, si costituisce come Stato saldo ed organizzato.

Tra le molteplicità degli enti politici sopravvissuti o residuati dalla dominazione longobarda e da quella bizantina, e dalle successive vicende tra gli stessi capi militari, congiunti di sangue o associati, che insieme avevano tentato la grande avventura, Roberto il Guiscardo era riuscito, nello scomparire di emuli e di rivali, ad emergere su tutti conquistando una egemonia che preludeva a quella sovranità che fu poi raggiunta dai suoi successori.

Oltre quello militare, che portò alla conquista di tutto il Mezzogiorno d'Italia, due gravi problemi dovettero essere affrontati e risolti in questa fase formativa dai nuovi sovrani: la consolidazione della unità territoriale del paese in cui, accanto alle forme feudali di origine longobarda, avevano avuto vita libere organizzazio-

ni cittadine (1) e quello della coordinazione ed unificazione delle norme di diritto pubblico e privato preesistenti e tanto diverse da regione a regione.

Mantenere le preesistenti libertà cittadine significava per i nuovi sovrani rinunciare al potere assoluto per la cui sussistenza non era sufficiente il vincolo feudale che legava al capo dello Stato i singoli baroni; rinunciare alla unificazione legislativa significava non consolidare quella unità territoriale che era stata raggiunta con le armi. Per costituire un forte Stato unitario i nuovi sovrani non solo accentrarono, attraverso un complesso ordinamento burocratico, tutti i poteri nella loro persona, ma ritennero anche necessario ed indispensabile iniziare la coordinazione e l'unificazione delle norme giuridiche preesistenti, ponendo in essere, in tal modo, una legislazione che, pur traendo le sue origini da quella romana, risentiva della influenza delle norme di diritto longobardo, bizantino, arabo e franco. E ciò valse a costituire un saldo e forte Stato unitario in un territorio avente tradizioni, consuetudini, costumi, religioni ed anche aspirazioni diverse e contrastanti da regione a regione.

(1) Anteriormente alla conquista normanna sulle coste del Mezzogiorno, da Gaeta a Salerno, da Siponto ad Otranto, la vita ferveva con intensità sempre più crescente: sorgevano ville, casali, borghi, città. La popolazione non sopportava più l'ingerenza dei principi e, quando non potevano autogovernarsi, cercava almeno di tutelare i propri interessi di fronte al potere delle autorità costituite. Fermenti di vita nuova erano ovunque: energie che ambivano a più libera espansione, fresche attività potenziate ed indirizzate verso un proficuo sfruttamento facevano delle città marinare del Mezzogiorno le antesignane di quel movimento commerciale e politico che avrà il suo apogeo in Pisa, Genova e Venezia. Cfr. per tutti CARABELLESE, *L'Apulia e il suo Comune nell'Alto Medio Evo*, Trani 1905 ed anche il mio, *L'affermazione normanna nell'Italia Meridionale*, Cesena 1938.

Nelle città, nominalmente dipendenti dai bizantini, dominavano le famiglie più ricche da cui veniva scelto il duca, il patrizio, il console, il giudice, il catapano. La loro autorità veniva trasmessa da padre in figlio senza che il lontano imperatore intervenisse di fatto nella nomina. Accanto alle autorità cittadine agiva il ceto mercantile il quale, attraverso i *boni homines*, finì con l'ingerirsi gradatamente in tutti gli affari cittadini. Nelle città pugliesi il vescovo, eletto dal popolo, assume grande importanza nella vita politica: con l'ausilio del ceto mercantile curava l'ordinamento politico ed economico della città, di cui era stato posto a capo, difendendone gli interessi di fronte alla ingerenza sempre meno forte dell'imperatore bizantino. Cfr. anche CALASSO, *La legislazione statutaria dell'Italia Meridionale*, Roma 1929 ed il mio *Il Codice diplomatico brindisino di Annibale De Leo* in « Rivista It. di scienze giuridiche », a. 1941, p. 123 e sgg.

Fissato il principio che il Regno era stato concesso da Dio (2), tutti i sudditi, laici ed ecclesiastici, erano sottoposti al sovrano, ed a questi soltanto, e non ad altri, dovevano obbedienza e fedeltà, ed erano tenuti ad osservare le norme giuridiche che il sovrano emanava. L'amministrazione dello Stato venne concentrata nelle mani del duca normanno il quale, a mezzo di suoi funzionari, presiedeva a tutte le funzioni dello Stato (3).

Reclutati tra i ceti sociali diversi da quelli da cui si sceglievano i baroni, i funzionari del regno erano tutti di nomina regia. Responsabili di fronte al sovrano, allo scadere della carica, che era sempre temporanea e retribuita con uno stipendio corrisposto dalla Curia, venivano sottoposti ad un rigido controllo che si esercitava sotto forma di sindacato. Muniti di ampia protezione, esercitavano l'imperium conferito loro dal sovrano e chiunque si fosse reso responsabile nei loro confronti, veniva punito alla stessa stregua di chi avesse commesso sacrilegio verso la persona del sovrano.

Diminuita l'autorità degli ecclesiastici, i quali risentirono le conseguenze della politica antipapale seguita quasi sempre dai normanni (4), e regolato l'istituto feudale in modo da sminuire il potere dei baroni, ai quali fu inibito l'esercizio della giurisdizione penale e di quella d'appello (5), tutti i poteri vennero accentrati nel sovra-

(2) Ass. R. R. Sic. Vaticano-Prologo.

(3) In un primo tempo non vennero creati nuovi uffici, nè nuovi magistrati: gli stratigoti, di origine bizantina, continuarono ad esercitare mansioni puramente politiche e, soltanto successivamente, ebbero attribuite funzioni giurisdizionali. Continuarono ad amministrare giustizia ed a riscuotere le imposte i vicecomiti, di origine longobarda e franca, ma vennero sempre più sottratti all'ingerenza dei Baroni. Gli stratigoti, che furono sempre di nomina regia, ed i vicecomiti, che potevano essere anche nominati dal feudatario, perdettero completamente la loro autorità con la nomina dei giustizieri, ai quali vennero attribuite le funzioni precedentemente esercitate da questi due magistrati.

(4) Gli ecclesiastici, ai quali fu inibito l'ufficio di giudice e di notaio, vennero posti sotto la speciale protezione del sovrano ma, al pari di tutti gli altri sudditi, dovevano sottostare al potere laico. Cfr. BRANDILEONE, *Il diritto romano nelle leggi normanno-sveve*, Torino 1884.

(5) A limitare l'autorità feudale nuove leggi vennero emanate dai normanni. Sebbene il feudo fosse ereditario, il sovrano doveva sempre rinnovare l'investitura all'atto della successione previo pagamento del relievo da parte

no il quale esercitò tutte le funzioni regolanti la vita dello Stato attraverso una salda burocrazia, che valse a superare crisi gravissime ed a rendere vano ogni tentativo di autonomia da parte delle città e dei baroni.

Accanto al sovrano, costituente la *Curia Regis*, erano il Siniscalco, il Camerario, il Gran Cancelliere, il Gran Contestabile, il Grande Ammiraglio, il Protonotario, il Gran Giustiziere ed altri funzionari minori (6), i quali, funzionari privati del sovrano, esplicarono mansioni sempre più vaste senza avere però attribuzioni ben definite.

Incaricato alla nomina, al pagamento ed alla sorveglianza di tutto il personale di corte militare e civile, era il Siniscalco, mentre alla custodia personale del re e della sua famiglia era il Marescalus

del nuovo feudatario che corrispondeva ad una somma di danaro pari al valore della metà delle entrate del feudo nell'anno della morte del predecessore. Semplice possessore del feudo, ogni feudatario era tenuto a corrispondere l'audiuterum, a fornire milizie ed a richiedere il consenso regio per il matrimonio delle figlie e dei nipoti. Con la costituzione *Scire Volumus* venne vietata l'alienazione del feudo e delle cose feudali e fissato il principio per cui solo il sovrano, in linea di massima, poteva costituire feudi. Soltanto chi avesse posseduto almeno tre feudi poteva, in virtù della costituzione *Si quis baro*, costituirne uno in dotario alla propria moglie, oppure, per la costituzione *Fratribus ob dotes sororum* e sempre con il consenso del sovrano, darne uno in dote alle sorelle. A norma della costituzione *Mulier quae dotarium habuerit*, colei che avesse ottenuto in dotario dal marito un feudo o parte di esso era tenuta a prestare giuramento al nuovo feudatario. Era inoltre vietato dalla *De proibita in terra demanii constructione* costruire nel demanio regio castelli, torri o qualsiasi altro genere di fortificazione. Tutti i feudatari, e tutti potevano essere investiti dal sovrano o da chi da lui aveva ricevuto tale facoltà, purchè non fossero indegni, infami, eretici o nati da nozze incestuose, dipendevano direttamente dal sovrano il quale soprintendeva la *dohana baronum*, che risiedeva presso la Curia, alle dipendenze del Gran Camerario.

(6) La *Magna Curia* o *Curia Regis*, per distinguerla dalla Suprema Corte di Giustizia e dal supremo organo amministrativo-finanziario denominati anche essi *Magna Curia*, era composto oltre che dai grandi ufficiali dello Stato, anche da un numero indeterminato di persone che il sovrano chiamava intorno a sè per sentirne il consiglio. Tra i suoi numerosi componenti non venne mai stabilito un ordine gerarchico: l'ordine e la precedenza dipendevano esclusivamente dallo speciale favore che il sovrano concedeva ai suoi singoli funzionari.

il quale aveva giurisdizione sui militi che non fossero addetti allo *hospitium regis*, i quali ultimi erano sottoposti alla giurisdizione del Siniscalco.

Il Camerario, il quale era a capo dell'amministrazione finanziaria di tutto il regno, aveva in custodia il tesoro del sovrano, *sacellum*, e da lui dipendevano, più o meno direttamente, tutti coloro che amministravano i beni del re e la riscossione dei tributi.

Il Gran Cancelliere, che per un certo tempo esercitò anche le mansioni di *Magister sacrae cappellae*, e, sino all'istituzione del *sigellarius*, aveva in consegna il sigillo regio, presenziava alle udienze sovrane e distribuiva agli uffici competenti le varie *petitiones* rivolte alla Curia. Da lui dipendeva inoltre la cancelleria del regno, sebbene su questo organo esercitassero ingerenza anche il Protonotario ed il Gran Giustiziere.

Il Gran Contestabile coadiuvava il sovrano nel comando dell'esercito combattente ed era custode delle spade del re. Il Grande Ammiraglio aveva il comando della Flotta, nominava i vari ufficiali di bordo e dei porti, era giudice del personale marittimo all'infuori di quello che, perchè addetto allo *hospitium regis*, era sotto la giurisdizione del Siniscalco.

Il Protonotario o Logoteta fungeva da segretario del sovrano, esaminava i ricorsi a lui diretti e ne trascriveva le decisioni. Magistrato supremo era il Gran Giustiziere il quale presiedeva la Magna Curia quando questa si riuniva in Alta Corte di Giustizia.

Ai grandi ufficiali dello Stato si ricollegavano numerosi funzionari minori i quali, sparsi in tutto il territorio dello Stato (7), frenavano la potenza dei baroni e delle città.

(7) Il territorio dello Stato fu variamente ripartito secondo le funzioni giurisdizionali, amministrative, finanziarie e militari.

Principati e contee furono una divisione basata sull'ordinamento feudale. Per l'amministrazione del demanio il territorio dello Stato venne diviso in camerari, a capo dei quali vennero posti i camerari, uno per ogni distretto, i quali avevano poteri di controllo rispetto agli altri funzionari aventi mansioni amministrative, esigevano le imposte, sorvegliavano la gestione dei monopoli regi ed esercitavano anche funzioni giurisdizionali limitatamente alle controversie civili e potevano sostituirsi ai *bajuli*.

Di carattere militare fu la ripartizione del regno in comestabulie, men-

Nei centri abitati della Puglia, della Basilicata, della Calabria si incontrano il Catapano, lo Stratega, lo Stratigota, il Turmarco; nei territori longobardi il Gastaldo, il Vicecomite, lo Sculdascio; in Sicilia l'Amir, il Cadì, l'Amil, l'Arcadio (8). A tutti venne gradatamente sostituito il bajulo. Preposto all'amministrazione dei beni demaniali, questo magistrato (9) curava la riscossione delle imposte

te per l'esercizio giurisdizionale il territorio dello Stato venne ripartite in giustizierati. Cfr. il mio *La Basilicata nella istituzione dei Giustizierati nel regno normanno*, in « Archivio Stor. Calabria e Lucania », a. XIX 1950, fasc. IV.

(8) Di queste diverse magistrature non è facile ricostruire i caratteri differenziali: lo stratega, che in origine esercitava anche funzioni militari, durante il periodo normanno è un magistrato nominato dal sovrano avente funzioni amministrative. Egli esercitava anche giurisdizione civile assistito dagli *judices civitatis*, curava la riscossione delle imposte indirette ed esercitava il *mundio regio*.

Accanto agli strateghi, diffusi un po' ovunque e non sempre esercitanti le medesime funzioni, sono i vicecomites. Magistrato questo che a volte funge da giudice con ampia giurisdizione, il che fa pensare al BESTA (*Il diritto pubblico nell'Italia meridionale dai normanni agli aragonesi*, Padova 1929, p. 77), doversi trattare di funzionari provinciali, tal'altra, invece, privo di giurisdizione, funge semplicemente come ufficiale di esecuzione e d'esazione. Il GREGORIO (*Considerazioni sopra la storia di Sicilia*) ha supposto che i vicecomiti esercitassero la giurisdizione penale, mentre gli strateghi quella civile. Il GENUARDI (*Il Comune nel medio evo in Sicilia*, Palermo 1921) invece, ritiene che lo stratigoto fosse preposto ad amministrare la giustizia presso la popolazione greca ed il vicecomes presso la popolazione mussumalmana. Il BESTA, forse più giustamente, ha sostenuto essere il vicecomes, così come il gastaldo longobardo nei territori del regno italico, un esattore dei diritti fiscali che si confondeva con lo stratego e con il catapano quando esercitava giurisdizione civile.

Sebbene i poteri civili fossero attribuiti a funzionari diversi di quelli esercitanti mansioni militari, nel regno normanno non si ebbe mai di fatto una vera e propria divisione di poteri specie nel periodo di formazione di quello Stato unitario, per cui difficile è ricostruire i caratteri differenziali dei diversi funzionari che, in ogni parte del territorio, rappresentavano il potere centrale.

(9) Il bajulo veniva generalmente nominato dal Re, e, secondo le diverse funzioni, dipendeva dal Gran Camerario o dal Gran Giustiziere. In genere era prescritto che dovesse essere cittadino. Nel caso fosse nativo di un'altra città occorreva che la sua nomina soddisfacesse la cittadinanza. In alcune città, come ad esempio a Bari ed a Trani, era prescritto che il bajulo fosse cittadino; Gaeta, invece, chiese ed ottenne da Ruggero che bajulo della città fosse nominato sempre un forestiero Cfr. CALASSO, *Legislazione* cit., p. 64-65.

indirette, delle angarie, delle affidature, dei censi, dei terratici ecc., ed esercitava anche la giustizia civile. Sebbene non avesse facoltà di giudicare in materia penale, aveva funzioni di polizia ed esercitava un ampio controllo su tutta la vita cittadina (10) la quale, dopo la crisi del 1154 risoltasi solo nel 1166 (11), perdette presto quelle caratteristiche che facevano delle città meridionali centri sostanzialmente autonomi di fronte all'ingerenza del potere regio (12).

Poichè tutte le attività regolanti la vita dello Stato dovevano contribuire a consolidare il potere regio, anche l'amministrazione della giustizia fu una prerogativa del sovrano (13), il quale finì anche con il trasformare il carattere e la natura di quell'organo collegiale che va comunemente inteso sotto la denominazione di Par-

(10) Accanto ai funzionari regi non mancavano nelle maggiori città organi cittadini di controllo, quali ad esempio il *judex civitatis*, la cui nomina, proposta dalla popolazione cittadina, era riservata al sovrano, e l'organo più completo dei *boni viri* o *boni homines*, che compare costantemente accanto ai funzionari regi in atti pubblici e privati. Quest'organo collegiale assisteva ai giudizi insieme ai giudici e ai funzionari regi, rappresentava la cittadinanza e costituiva il mezzo con cui l'elemento cittadino influiva effettivamente presso gli ufficiali regi e faceva conoscere allo stesso sovrano i propri desiderata, Cfr. CALASSO, *Legislazione*, cit., p. 76-81.

(11) Nel 1154, dopo la morte di Ruggero, Roberto di Lorello si pose a capo della insurrezione pugliese contro il re di Sicilia. Ogni tentativo di ripristino delle vecchie libertà comunali doveva però essere soffocato nel sangue: Brindisi fu presa nel maggio del 1156 e tale fu la sorte di tutte le città pugliesi ribelli. L'ultima città a cadere fu Bari ove tutta la popolazione era concorde contro il sovrano. Cfr. per tutti CARABELLESE, *Il Comune pugliese durante la monarchia normanna-sveva*, Bari 1924.

(12) CARABELLESE, *Il Comune*, cit., p. 66 e sgg.

(13) Accanto ai comuni organi collegiali (curie presiedute da un *regens* e composte da giudici, notai o procuratori) che facevano capo al giustiziere, ed accanto ai diversi organi giurisdizionali, vi erano giurisdizioni per i rei di alto tradimento, per i componenti la Curia Regis, per gli ecclesiastici, per i milites, per gli uomini di mare e per gli stranieri. I rei di alto tradimento venivano giudicati dalla Curia Regis, la quale era competente a giudicare anche i propri componenti, oppure dal sovrano il quale nominava per l'occorrenza un organo speciale a cui veniva delegato il potere di giudicare il singolo caso sottoposto al suo esame (es. il processo celebrato verso il 1153 a carico dell'ammiraglio Filippo, Cfr. ROMUALDO SALERNITANO: *Chron*, ed. Del Re p. 17-18). A quest'organo giurisdizionale di carattere straordinario il sovrano, che attraverso i giustizieri presiedeva all'amministrazione della giustizia, poteva affidare anche la trattazione di cause normalmente di competenza di giurisdizioni minori.

lamento e che era composto da laici (feudatari) ed ecclesiastici (i borghesi vi furono ammessi soltanto successivamente).

Sorto con le caratteristiche di massimo organo deliberativo e consultivo (14), il parlamento del regno di Sicilia perdette ogni potere quando, di fronte all'autorità sempre crescente del sovrano, Ruggero ed i suoi immediati successori si limitarono a convocarlo soltanto quando vollero annunziare ai propri sudditi le disposizioni prese dal sovrano ed il contenuto delle leggi emanate dal capo dello Stato perchè queste da tutti fossero conosciute ed osservate (15).

(14) L'origine del parlamento normanno è da ricercarsi in una antica consuetudine feudale per cui i maggiori feudatari si riunivano ogni qualvolta fosse stato necessario trattare questioni di carattere generali riguardanti tutto lo Stato. Nel primo periodo dell'affermazione normanna, in Italia Meridionale le terre tolte ai bizantini o ai longobardi costituivano uno stato federale retto dal conte di Melfi. Costui era tenuto a sentire sempre il parere dei diversi feudatari delle regioni delle Murge e del Vulture nei prendere decisioni su questioni di carattere comune a più città. Compito di tale assemblea era inoltre quello di eleggere colui che dovesse presiedere agli altri conti. Di fronte all'affermazione della casa degli Altavilla sugli altri signori normanni, tale assemblea perdette sempre più il suo carattere di organo deliberativo e consultivo. Pur tuttavia Ruggero, che abolì ed infrenò ogni altro potere che potesse contrastare con il regio, non ammettendo altra autorità se non quella derivante dal sovrano, conservò al parlamento il diritto formale della elezione del capo dello Stato: egli infatti presentò all'assemblea il suo erede e questa riconobbe ed acclamò Guglielmo futuro sovrano di Sicilia.

Nel 1129 Ruggero convocò a Melfi tutti i baroni del suo ducato. Impartì loro ordini per il mantenimento della pace e dell'ordine interno e dette inoltre disposizioni da tenere presenti nell'esercizio della giustizia. Era questa la prima volta che il duca di Puglia e di Sicilia impartiva disposizioni senza interrogare i membri dell'assemblea e ne richiedeva da questi la più perfetta osservanza. Nel 1140 fu convocato in Ariano il parlamento e furono rese note quelle leggi che il sovrano aveva voluto imporre al paese. L'autorità regia, osserva il Fortunato, si dichiarava arbitra del governo politico, vindice della giustizia, personificazione di una volontà e di un interesse superiore alla volontà ed agli interessi individuali. Cfr. FORTUNATO, *Il Castello di Lagopesole*, Trani 1902, p. 39.

(15) Soltanto sotto l'ultimo degli Altavilla il parlamento riacquistò in Puglia una propria personalità e la massima importanza partecipando all'opera legislativa dello Stato e discutendo su tutte le questioni interessanti la vita della monarchia. Ciò però si verificò soltanto durante gli ultimi anni del regno di Tancredi e quando questi si accorse che la propria partita era ormai perduta.

Il diritto vigente in Italia meridionale non aveva soltanto un carattere territoriale, ma anche un carattere personale, in quanto, ovunque, ogni cittadino seguiva le norme tradizionali della propria stirpe (16) che risalivano alcune all'ordinamento delle città romano-bizantine dei sec. VI e VIII, altre erano state introdotte nel periodo della dominazione longobarda, altre infine erano dovute alla più recente dominazione mussulmana.

Sul versante jonico dell'Italia meridionale ed in Sicilia prevaleva il diritto bizantino e quello mussulmano; nelle altre regioni, invece, esercitavano grandissima influenza il diritto romano e quello longobardo, mentre nei maggiori centri marittimi, ove a causa della situazione topografica e della facilità di comunicazione, si venivano raccogliendo, per dedicarsi al commercio, individui delle più svariate provenienze e condizioni sociali, era stata raggiunta una fusione di norme e di consuetudini che aveva posto in essere istituzioni aventi un carattere indigeno che, pur traendo la loro origine dagli stessi principi giuridici, si differenziavano l'una dall'altra (17).

Mentre in Puglia era in vigore il diritto romano quale era stato ordinato dal codice teodosiano e da quello giustiniano (18) ed in Campania, su quello romano, prevaleva il diritto longobardo (19) nonostante in Salerno numerosi fossero coloro che dichiaravano di vivere secondo la legge romana (20); il diritto bizantino veniva invece applicato in Terra d'Otranto, sul versante jonico della futura Basilicata e della Calabria, regioni queste chiuse all'influenza del diritto romano e di quello longobardo.

A differenza delle altre regioni del Mezzogiorno d'Italia, ove vi era sempre un diritto prevalente sugli altri, in Sicilia, non am-

(16) LA MANTIA, *Storia della legislazione civile e criminale di Sicilia*, Palermo 1874, p. 67.

(17) Cfr. per tutti CALASSO, op. cit.

(18) Non mancano però in atti pugliesi redatti da notai latini formule di diritto bizantino: es. *Cod. dipl. Barese*, Vol. I, n. 10.

(19) Le genti di Amalfi e di Atrani, che pretendevano di seguire esclusivamente il diritto ed il costume giustiniano, adottavano certe formule di origine longobarda. Cfr. GAY, *L'Italia meridionale e l'impero bizantino dall'avvento di Basilio I. alla resa di Bari ai normanni (867-1071)*, trad. it., Firenze 1917, pp. 536-37.

(20) *Cod. dipl. Cavensis*, Vol. VII, p. 54.

mettendo i mussulmani alla partecipazione dei loro diritti chi non seguisse la loro fede religiosa, abbandonavano gli « infedeli » alle loro credenze ed alle loro tradizioni, in modo che gli antichi indigeni ed i greci seguivano quello bizantino, i longobardi e gli ebrei il loro diritto, mentre quello mussulmano, i cui principi erano contenuti nel Corano, era seguito dai dominatori.

Non mancava infine, in numerosissime contrade un diritto locale che traeva le sue norme dal diritto romano e dalle innumerevoli norme giuridiche importate da diversi paesi (21).

Unificato il Mezzogiorno, Ruggero cercò di imporre alle popolazioni del regno, diverse per tradizioni e costumi, una unica legislazione comune e, nell'attuazione di questo suo disegno, mostrò di possedere una formidabile tempra di uomo politico (22).

Nel 1040 egli convoca in Ariano il parlamento (23) per far conoscere al suo popolo il testo delle Assise del regno di Sicilia (24),

(21) Con la venuta dei normanni vennero introdotte norme di diritto franco. Queste però non esercitarono notevole influenza sulla futura legislazione meridionale.

(22) La legislazione siciliana fu la prima nel medio evo, dopo quella dell'Inghilterra, a vietare la difesa personale e la faida ed a riservare allo Stato la punizione dei colpevoli: la legge, come condannava a morte il giudice che non avesse pronunciato giusta sentenza, così puniva severamente le violenze e gli arbitri del più forte.

(23) Non esiste prova certa che la promulgazione delle Assise sia avvenuta in Ariano nel 1140: ROMUALDO SALERNITANO nella sua *Cronaca* (ed. Del Re, p. 13) riferisce che Ruggero, dopo la pace con il pontefice e l'affermazione sui baroni, per conservare la pace, istituì nel regno i Camerari ed i Giustizieri ed inoltre « malas consuetudines de medio abstulit ». Non è indicato nè il luogo, nè il tempo in cui avvenne tale promulgazione. Cfr. anche FALCO BENEVENTANO, *Cronaca*, ed. De Re, p. 251 ed il mio *L'affermazione normanna in Italia Meridionale*, cit., p. 128.

(24) Le Assise normanne sono a noi pervenute in duplice esemplare: in un manoscritto vaticano ed in uno di Montecassino. Il primo presenta il dettato genuino ed originario delle leggi di Ruggero, il secondo è un epitome delle leggi normanne, compilata per uso privato e dal testo vaticano presenta molte varianti. Cfr. CAPASSO: *Le fonti della Storia delle provincie napoletane dal 568 al 1500*, Napoli 1902, pp. 97-98 e BRANDILEONE, *Il dir. romano* cit., pp. 89-93.

Oltre i due codici è pervenuta, interpolata, una copia delle Assise inse-

i cui compilatori, pur tenendo presenti le consuetudini indigene che traevano le proprie origini dal diritto romano, longobardo, bizantino e musulmano, si attennero ai Digesta, e dal codice Giustiniano attinsero le proprie norme seguendo ed, a volte, financo riportando passi del Corpus Juris Justinianus: titoli dei Digesta (25) e del Codice (26) vennero riassunti, riprodotti, superficialmente riformati e, insieme alle norme di diritto bizantino e longobardo, costituirono l'insieme del diritto della monarchia di Ruggero.

Dopo aver premesso che il potere sovrano deriva direttamente da Dio (27), le Assise Regum Regni Siciliae fissano il principio per cui la facoltà di « concedere leges » spetta unicamente al sovrano (28) e queste devono essere osservate da tutti i sudditi.

Tenendo presenti le diversità di educazione, di religione e, soprattutto, di tradizioni giuridiche, saggiamente il sovrano concede ai singoli cittadini di vivere e di poter essere giudicati secondo le proprie leggi: gli indigeni ed i greci, residenti quest'ultimi specialmente in Sicilia, possono seguire le norme di diritto romano o bizantino; gli arabi quelle di diritto musulmano; i longobardi possono regolarsi secondo gli usi e costumi delle loro genti; agli ebrei è riconosciuto il diritto di proprietà e quello di poter contrattare tra loro secondo le proprie norme ed avere notai della propria religione. I normanni possono infine seguire le norme di diritto

rita nella costituzione di Federico II. MONTI, *Il regno normanno-svevo*, Bari 1942, pp 35 e 62 e seg.

Nel presente lavoro seguo il testo vaticano non tralasciando di fare le opportune citazioni del manoscritto cassinese. Cfr. il testo in BRANDILEONE, *Il dir. romano*, cit., p. 94 e sgg.

(25) Es.: *Dig.*, XLVIII-4, 5, 8, 10, 13, 15, 19.

(26) Es.: *Codex*, IX-8, 9, 13, 16, 22, 24, 28; X-52.

(27) Nel Prologo delle sue Assise Ruggero si ritenne sovrano unicamente per grazia di Dio. Gli Altavilla infatti uomini nuovi, poichè non rappresentavano alcuna tradizione, dovettero adottare, a base della loro potestà quello stesso principio che era servito di fondamento al principio teocratico bizantino. Il BRANDILEONE (*Dir. Biz.*, cit., p. 83) ritiene che il Prologo delle Assise normanne fu ispirato al Proenio della Egloga di Leone l'Isaurico e tale è la teoria predominante sebbene il LA MANTIA abbia sostenuto una tesi diversa (*Storia della legislazione*, cit.).

(28) Ass. R. R. cod. Vaticano: Prologo.

franco. Sempre, e in ogni caso, purchè le norme preesistenti non siano « manifestissime » in contraddizione con la costituzione dello Stato (29).

Come Giustiniano pose a principio del suo Codice le norme che riguardavano il clero e le cose ecclesiastiche, così le prime norme delle Assise normanne trattano delle cose ecclesiastiche.

Reputando che la potestà sovrana deriva unicamente da Dio e considerando l'attività della Chiesa una funzione puramente politica e perciò subordinata allo Stato, Ruggero interviene in materia ecclesiastica come capo dello Stato e, per conservare integra l'unità religiosa dello Stato, instituisce pene severissime contro gli eretici e gli apostati (30).

Gli ecclesiastici godono di immunità e di privilegi: i vescovi, ad esempio, non possono essere chiamati come testimoni (31) se non nelle cause di interesse religioso o pubblico e sempre che lo richieda il sovrano (32). Gli ecclesiastici in genere non sono tenuti ad osservare una servile subordinazione formale nei riguardi della più alta autorità dello Stato (33), sebbene di fatto dal sovrano dipenda la loro nomina.

(29) Ass. R. R. Sic. cod. Vat. 1° Cod. Cass. Prologo.

(30) PEDIO, *Affermazione*, cit. p. 89.

(31) Cfr. *Codex Justinianus*, I. 3. 7.

(32) Ass. R. R. Sic.: cod. Vat. 8-I; cod. Cass. 4. III.

(33) Ass. R. R. Sic.: cod. Vat. 8-II; cod. Cass.: 4-V. Numerosi documenti ci mostrano come il basso clero si reclutasse in massima parte tra l'elemento servile la cui posizione veniva in tal modo ad essere automaticamente affrancata ed innalzata. Spesso però i principi normanni cercarono di impedire che i servi si sottraessero al potere dei signori mercè l'ammissione degli organi sacri. Seguendo l'esempio praticato dal clero greco, la maggior parte degli ecclesiastici erano coniugati o vivevano in concubinato: in diversi documenti del tempo troviamo nomi di preti con la indicazione dei loro figliuoli. (Cfr. ad es. UGHELLI, *Italia sacra*, IX-192, 427, 451. Cfr. anche BUONAIUTI, *Gioacchino da Fiore*, Roma 1930, p. 137). Il legislatore normanno cercò porre dei rimedi e si sforzò di evitare che la vita morale del clero si mantenesse ad un livello molto basso: la convivenza con una concubina portava, per il prete, dopo un solo avvertimento, la perdita della sua chiesa. (Ass. R. R. Sic. cod. Vat. X). Sui rapporti fra Stato e Chiesa sotto i normanni, i quali sostanzialmente si sostituirono al pontefice nella nomina dei vescovi, Cfr. oltre SCADUTO, *Stato Chiesa nelle Due Sicilie dai normanni ai nostri giorni* (sec. XI-XIX), Palermo 1887, anche BUONAIUTI, op. cit.; GAY, *I papi del sec. XI e la cristianità*, trad. it., Firenze 1929 e MONTI, *Lo Stato cit.*

Le vergini che hanno fatto voto di castità consacrandosi a Dio sono ritenute sacre ed inviolabili: chi, a scopo di matrimonio, tenta commettere azioni illecite contro le loro persone viene punito con la morte (34), e con altra pena stabilita dalla censura regia (35).

A tal punto sono rispettati gli ecclesiastici che il legislatore punisce i buffoni e gli attori che, nello svolgimento dei loro giuochi, si presentano mascherati con abiti ecclesiastici, ad essere frustati in pubblico (36).

Chi pratica una religione diversa della cristiana non può acquistare un servo cristiano, nè possederlo ad altro titolo, qualunque esso sia (37). I contravventori hanno confiscati i loro beni e diventano servi della Curia. Nel caso poi un ebreo o un maomettano converta un cristiano alla sua fede, viene punito con la morte (38). Gli apostati, di fronte agli altri sudditi, vengono considerati esseri inferiori e spregievoli: i loro beni devono essere confiscati e loro stessi privati di qualsiasi diritto (39).

La pena che colpisce i sacrileghi, derivando tale norma dal diritto romano, è stabilita dal giudice. La pena di morte è prescritta soltanto nei confronti di chi si introduce con frode nelle chiese per sottrarre ed impossessarsi di arredi sacri (40).

(34) Ass. R. R. Sic.: cod. Vat. 9; cod. Cass.: 8. Analoga disposizione trovata nel Cod. Just. 1-4-4.

(35) Nei confronti degli autori di ratto Ruggero, riproducendo la disposizione di Giustiniano (*Cod. Just.* 1-3-5) che puniva con la morte chi avesse rapito una vergine consacrata a Dio, sancì la pena capitale «vel alia pena quam regia censura decreverit» (Ass. R. R. Sic.: Cod. Vat. XI). Per una norma di diritto canonico, divenuta consuetudine, il rapitore sfuggiva però alla pena se avesse sposato o collocato in matrimonio la donna rapita. Cfr. BRANDILEONE, *Il diritto romano* cit., p. 36-37.

(36) Ass. R. R. Sic.: Cod. Vat. 14; Cod. Cass. 7. Giustiniano condanna in simili casi, ma non specifica la pena: *Cod. Just.* 1-4-4.

(37) Ass. R. R. Sic.: Cod. Vat. 12; Cod. Cass. 6-11.

(38) Ass. R. R. Sic.: Cod. Vat. 12. Cfr. Le disposizioni di Giustiniano sul medesimo argomento: Cod. 1.9.18; 1.10.1; 1.11.2.

(39) Ass. R. R. Sic.: Cod. Vat. 13; Cod. Cass. 9. Tali norme riassumono le disposizioni del diritto romano: Just. 1.7.1; 1.7.2; 1.7.3; 1.7.4; 1.7.5. Non mancarono però casi in cui gli apostati vennero condannati al rogo così come si verificò per l'ammiraglio Filippo. Cfr. ROMUALDO SALERNITANO passo cit. a nota 13.

40) Ass. R. R. Sic.: Cod. Vat. 17; Cod. Cass. 11. Cfr. *Dig.* XLVIII. 13.6; *Cod. Just.* IX.29.1; IX.29.2; IX.29.3.

A tutela dello Stato e del sovrano il legislatore normanno segue le più severe prescrizioni degli imperatori romano-cristiani, introducendo qualche mutamento nella forma. E' considerato reo di sacrilegio chi discute sulla giustizia del sovrano, sulle sue deliberazioni, sui suoi atti. Commette egualmente sacrilegio chi discute sulla capacità o sulla dignità di coloro che il sovrano chiama alle più alte cariche dello Stato (41).

Rivivono nella costituzione normanna tutte le disposizioni di diritto romano riguardanti il crimen majestatis: commette tale delitto chiunque, isolatamente o con l'aiuto di uno o più soldati, si ribella al sovrano, o anche giura di compiere alcunchè di illecito contro lo Stato o l'autorità che lo rappresenta. Reo di crimen majestatis viene ugualmente considerato chi cospira contro gli alti ufficiali dello Stato (42); chi arma i cittadini incitandoli alla rivolta; chi suscita tumulti o uccisioni di funzionari regi; chi passa dalla parte del nemico; chi tradisce l'alleato rifiutandogli aiuti; chi abbandona castelli ai nemici dello Stato; chi ospita i nemici del re e chi diventa spia del nemico (43). Colui che si rende colpevole del delitto di lesa maestà viene condannato a morte, la sua memoria è condannata, i suoi beni confiscati, i contratti da lui stipulati cessano di avere effetto dal giorno della sua morte, i suoi figli sono abbandonati alla mercè dei cittadini (44). Alla stessa pena soggiace chi tenta tale delitto anche se non ne deriva alcuna conseguenza.

Colui che svela una congiura che si trama ai danni dello Stato, prima che questa abbia luogo, ottiene un premio. Se lui stesso fa parte dei congiurati viene perdonato (45), purchè sveli tutta la verità altrimenti, se in mala fede tralascia anche un solo particolare, viene punito con la morte (46). In altri termini viene rimessa in vigore la legge di Arcadio e di Onorio « Quisquis cum militibus vel privatis » (47).

(41) Ass. R. R. Sic.: Cod. Vat. 17; Cod. Cass. 11. Cfr. *Cod. Just.* IX.29.2; IX.29.3.

(42) Ass. R. R. Sic.: Cod. Vat. 18; Cod. Cass. 12-1.

(43) Ass. R. R. Sic.: Cod. Vat. 18-IV; Cod. Cass. 12-3. Cfr. *Cod. Just.* IX.8.

(44) Ass. R. R. Sic.: Cod. Vat. 18-III; Cod. Cass. 12-II.

(45) Ass. R. R. Sic.: Cod. Vat. 18-I; Cod. Cass. 12-1. Cfr. *Dig.* XLIII.13.6.

(46) Ass. R. R. Sic. Cod. Cass. 12-1.

(47) *Cod. Just.* IX.8.5. Guglielmo I, seguendo le norme dettate dalla lex

Severamente viene punito il reato di falso: chi falsifica gli atti del sovrano o ne altera il contenuto o oppone il sigillo dello Stato a ciò che lui stesso ha falsamente redatto, viene punito con la morte (48). Alla medesima pena e alla confisca di tutti i suoi beni soggiace chi conia monete false, chi, in mala fede, le mette in circolazione (49), e chi altera le monete legali dello Stato sottraendo una parte del metallo rimettendole poi in circolazione (50).

Non è punito chi, in buona fede, si serve di un atto da altri falsificato (51), mentre è punito chi costringe i testimoni a dichiarare cose non vere (52). Risponde di falso inoltre chi distrugge, altera o nasconde un testamento o un atto pubblico (53). Colui il quale, a fine di trarre profitto, distrugge il testamento del padre, è privato dell'eredità paterna (54).

Le pene con cui sono puniti i falsari variano in rapporto alla falsità commessa ed alla persona che si rende reo di tale delitto (55): il pubblico funzionario, che nell'esercizio delle sue funzioni falsifica in mala fede un qualsiasi atto, viene punito con la morte, a meno che non intervenga la clemenza del sovrano (56).

Chi per negligenza non impedisce che un bene dello Stato venga danneggiato deve rispondere civilmente e penalmente del danno dovuto alla sua negligenza ed alla sua incuria (57).

Julia majestatis, considera delitto di lesa maestà il tentativo compiuto dai funzionari regi di usurpare poteri che spettano al capo dello Stato e condanna alla pena capitale quei giustizieri che si permettono nominare vicari. Cfr. *Constitutiones Regum Regni Siciliae*, lib. 1, tit. 58. Cfr. *Dig.* XLVIII.4.3.

(48) Ass. R. R. Sic.: Cod. Vat. 20; Cod. Cass. 14-1.

(49) Ass. Cod. Vat. 21-1; Cod. Cass. 14-III. Cfr. *Cod. Just.*, IX.24.1; IX.24.2.

(50) Ass. R. R. Sic.: Cod. Vat. 21-2; Cod. Cass. 14-IV. Cfr. *Dig.* XLVIII.10.8.

(51) Ass. R. R. Sic.: Cod. Vat. 23-11; Cod. Cass. 14-11. Cfr. *Cod. Just.*, IX.22.4.

(52) Ass. R. R. Sic.: Cod. Vat. 23.11; Cod. Cass. 14-V.

(53) Ass. R. R. Sic.: Cod. Vat. 24-1; Cod. Cass. 16-IV. Cfr. *Cod. Just.*, IX.22.14.

(54) Ass. R. R. Sic.: Cod. Vat. 24-2; Cod. Cass. 14-VII. Cfr. *Dig.* XLIII.

(55) Ass. R. R. Sic.: Cod. Vat. 25; Cod. Cass. 14-VIII. Cfr. *Cod. Just.*, IX.22.22.

(56) Ass. R. R. Sic.: Cod. Vat. 25-1. Il diritto romano puniva sempre con la morte il pubblico funzionario reo di peculato o di falso. *Cod. Just.*, XXVIII.1.

(57) Ass. R. R. Sic.: Cod. Vat. 26-1; 26-2.

In quanto ai reati contro la famiglia ed il buon costume, Ruggero, pur non adottando la severità delle leggi romane, condanna l'adulterio.

Generalmente l'adultero è punito con la confisca dei beni a meno che non abbia figli legittimi nel qual caso questi subentrano nei beni paterni. Nell'emanare una sentenza contro un reo di adulterio, il giudice deve tener conto dell'età, delle condizioni familiari e delle circostanze in cui si è venuto a trovare il colpevole nel momento del reato (58). L'adultera, invece, viene punita o dal marito, mediante il taglio del naso, oppure dallo Stato mediante pubblica flagellazione (59). Non rispondono mai di adulterio le donne di cattivi costumi (60), le quali non possono vivere « inter feminas boni testimonii » (61).

Le donne aventi cattiva reputazione per la loro condotta morale, sono però egualmente tutelate: è condannato infatti chi violentemente costringe una qualsiasi meretrice a « satisfacere suae voluntati ». Una costituzione posteriore a Ruggero minaccia inoltre la pena capitale a chi con la violenza costringe una prostituta a soddisfare alle proprie voglie. Ciò in difformità al diritto romano che non considerava reato punibile usare violenza ad una donna di cattivi costumi (62).

Due adulteri non possono essere citati contemporaneamente in giudizio: soltanto quando già è stata emanata la sentenza contro il primo accusato, si procede contro l'altro (63) nè la legge stabilisce contro quale degli adulteri bisogna prima procedere (64).

Più clemente del legislatore romano è il normanno contro l'assassino della moglie adultera. Il diritto romano stabilisce che il marito può, impunemente, uccidere la moglie colta in flagrante soltanto in determinati casi e solo se il reato viene consumato in casa del

(58) Ass. R. R. Sic.: Cod. Vat. 28-1; Cod. Cass. 16-1.

(59) Ass. R. R. Sic.: Cod. Vat. 28-2; Cod. Cass. 16-11.

(60) Ass. R. R. Sic.: Cod. Vat. 29-1.

(61) Ass. R. R. Sic.: Cod. Vat. 29-1.

(62) Ass. R. R. Sic. Cod. Vat. 29-1; Cod. Cass. 17; *Const. R. R. Sic.*, Lib. I, tit. 21; *ULPIANO*, Lib. XLI *Ad Sabinum: Dig.* XLVIII.2.39.

(63) Ass. R. R. Sic.: Cod. Vat. 29-2; Cod. Cass. 18-1.

(64) Ass. R. R. Sic.: Cod. Vat. 29-3; Cod. Cass. 18-11.

marito (65). La costituzione normanna invece non ritiene opportuno e giusto punire quel marito che ha ucciso la moglie ed il suo amante, purchè lui li abbia personalmente colti sul fatto (66).

Per i reati contro la persona il legislatore normanno, a differenza di quello romano (67), non fa alcuna distinzione tra liberi e servi.

L'omicidio viene indistintamente punito con la morte; soltanto se l'autore del fatto è un nobile la pena di morte viene eseguita con la spada, se invece è un uomo di altra categoria sociale mediante la forca.

Facendo sua una norma Modestino, il legislatore normanno considera irresponsabili i fanciulli ed i pazzi che si rendono colpevoli di omicidio « quia alterum innocentia consilii, alterum facti infelicitas excusat » (68), e non punibile chi per difendere se stesso o i propri beni patrimoniali uccida l'aggressore o il ladro sorpreso a rubare di notte (69). Qualora, invece, non fosse sussistito lo stato di legittima difesa o la provocazione, colui il quale avesse ucciso o mi-

(65) PAPINIANO, lib. I *De Adulteriis*: Dig. XLVIII.5.22; ULPiano, lib. I *De adulteriis*: Dig. XLVIII.5.23; Macer., lib. I *Publicorum* Dig. XLVIII.5.24.

(66) Ass. R. R. Sic.: Cod. Vat. 31-11; Cod. Cass. 23-1. La severità adottata contro gli adulteri colti in flagranza di reato dal marito della donna trae la sua origine dalla norma di diritto longobardo. Cfr. BRANDILEONE, *Il diritto romano*, cit., p. 34 e sgg.

(67) I liberi rei di omicidio venivano puniti dal legislatore romano con la aquae et ignis interdictio, mentre con la morte venivano puniti soltanto i non liberi. Cfr. *Dig.* XLVIII.7; *Cod. Just.*, IX.14.

(68) Ass. R. R. Sic.: Cod. Vat. 49; Cod. Cass. 26-IV. Cfr. MODESTINO, lib. 18 *Regularum*: *Dig.* XLVIII.8.12.

(69) Ass. R. R. Sic.: Cod. Vat. 38; Cod. Cass. 26-1, 26-III. Cfr. *Cod. Iust.* IX.6.2.

Nei delitti contro la persona Ruggero non fa distinzione tra colpa e dolo: condanna egualmente alla pena capitale chi commette un omicidio colposo o un omicidio doloso. Chi, ad esempio, causa la morte ad altra persona o col precisare sè dall'alto o anche facendo cadere un sasso o un oggetto qualsiasi, viene punito con la più grave delle pene. Cfr. Ass. R. R. Sic.: Cod. Vat. 42; Cod. Cass. 26-V.

Sebbene manchi nella legislazione normanna una distinzione netta e precisa tra dolo e colpa, pur tuttavia Ruggero stabilisce che nei delitti bisogna punire innanzi tutto la volontà, poi il risultato. Ass. R. R. Sic.: Cod. Vat. 41-2.

nacciato di uccidere un avversario, a prescindere dal risultato del suo atto, veniva condannato alla pena capitale.

Sebbene Ruggero avesse fissato il principio che nei delitti bisognasse sempre ed innanzi tutto punire la volontà, poi il risultato (70), mancò nella legislazione normanna una distinzione netta tra dolo e colpa tanto che con la stessa pena, quella capitale, venne punito sia l'autore di un omicidio doloso sia l'omicida per colpa (71).

Quanto alle ingiurie, nessuna norma repressiva venne sancita. Soltanto Federico II, rinunciando alla rozza casistica delle composizioni longobarde, rinnoverà interamente la teoria romana quale era stata fissata da Labeone (72).

I sovrani normanni non mitigarono le pene, già eccessivamente severe, nei confronti degli autori dei delitti contro la proprietà, i quali, secondo le norme vigenti nel territorio del Regno, potevano essere anche condannati alla pena capitale qualora, a prescindere dall'entità del danno arrecato, fossero stati sorpresi in flagranza di reato o nel possesso della cosa mobile altrui sottratta illegittimamente al legittimo possessore. Alla stessa pena soggiacevano anche gli autori di incendi (73).

Tra le modifiche apportate dalla legislazione normanna alla legge comune è da ricordare quella, attribuita da Andrea d'Isernia a Guglielmo I, che equiparava, agli effetti della pena, al furto la ricettazione e l'appropriazione di cose smarrite e prevedeva la condanna alle pene più gravi di coloro che si fossero appropriati di beni mobili altrui in occasione di incendi o di pubbliche calamità (74).

Eccessivamente severe furono inoltre le norme emanate per frenare gli abusi del pascolo abusivo e per tutelare la proprietà privata: re Guglielmo sancì la pena di morte e la confisca dei beni nei confronti di chi avesse fatto pascolare abusivamente i propri armenti nelle terre altrui (75). Inoltre già nelle Assise era prevista la pena di

(70) Ass. R. R. Sic.: Cod. Vat. 41-2.

(71) Ass. R. R. Sic.: Cod. Vat. 42; Cod. Cass. 26-V.

(72) Cfr. BRANDILEONE, *Il diritto Romano* cit. p. 38.

(73) Ass. R. R. Sic.: Cod. Vat. 41; cfr. Dig. XLVIII 9, 28, 12.

(74) Const. Sic. I-29.

(75) DEL VECCHIO, *Legislazione* cit. p. 169.

morte per il peculato, per la cattiva amministrazione dei beni dello Stato (76) e finanche per il furto (77).

Nelle ultime disposizioni delle Assise regum regni Siciliae il legislatore sancisce pene severissime contro quel giudice che, nell'emanare una sentenza, non tenga presente il diritto dello Stato: chi sentenzia in difformità della legge, sia per ignoranza, sia per ingenuità, deve essere privato dell'ufficio che ricopre ed abbandonato alla misericordia ed alla provvidenza del sovrano (78). Quel giudice, invece, che nell'emanare una sentenza si lascia corrompere da una delle parti, viene condannato alla pena capitale (79).

Se i sovrani normanni introdussero nella costituzione dello Stato e nel diritto penale nuove norme attinte generalmente dal diritto giustiniano, ben poco di nuovo introdussero nel diritto privato.

E' questa la parte del diritto che meno di ogni altra si presta ad una facile trasformazione. Per introdurre nuove norme di diritto privato occorrono infatti, oltre che profondi mutamenti sociali, anche una nuova coscienza nella popolazione e, soltanto quando nuovi principî si siano profondamente radicati nelle coscienze e nelle consuetudini degli individui, lo Stato potrà intervenire per sanzionarle.

Il legislatore normanno, pur distinguendo secondo la propria origine tutti i cittadini del regno (80) nel fissare le norme regolanti

(76) Difformemente da Teodosio, Ruggero sanciva la possibilità della grazia sovrana in favore dei colpevoli di peculato. Ass. R. R. Sic.: Cod. Vat. 25; Cod. Cass. 19; cfr. Cod. Just. IX-28.

(77) Ass. R. R. Sic.: Cod. Cass. 20.

(78) Ass. R. R. Sic.: Cod. Vat. 44-2.

(79) Ass. R. R. Sic.: Cod. Vat. 44-1.

(80) Sebbene la diversità di origine non escludesse alcun cittadino, purchè nato libero, di ricoprire tutte le più alte cariche dello Stato, i sovrani affidarono generalmente ad uomini di origine normanna le più alte cariche militari, ai greci ed ai musulmani le mansioni amministrative, mentre gli indigeni furono consultati per questioni agricole ed economiche. A cooperare con lo Stato nella amministrazione delle pubbliche finanze furono chiamati largamente gli ebrei, le cui attitudini economiche rendevano più adatti per la gestione delle industrie monopolizzate. Cfr. BESTA, *Le classi sociali in li regno normanno*, Conferenze tenute a Palermo per l'VIII centenario della incoronazione di Ruggero a re di Sicilia, Messina 1932.

la loro capacità giuridica, tenne conto soltanto delle diversità religiose (81) e sociali (82).

Accanto alla nobiltà feudale, che costituiva la più alta classe sociale, si ebbero diverse classi sociali: i borghesi, i villani, i servi.

Nelle memorie e negli atti del tempo si incontra sovente il termine *servus*, distinto da quello *servus glebae*, la cui condizione è simile a quella degli schiavi di Roma antica. Tale termine si incontra in due passi delle Assise (83) ed in una legge di Guglielmo che impone la riconsegna degli schiavi fuggiti ai loro padroni o ai *bajuli* (84). Poichè numerose volte tale termine si incontra negli atti

(81) Data la confessionalità dello Stato, i sudditi vennero suddivisi in *fideles* ed in *infideles*. Questi ultimi, ebrei e musulmani, godevano del tuitio regio. I musulmani, specie nei primi tempi della monarchia, e gli ebrei dettero larghissimo contributo alla burocrazia dello Stato. Questi ultimi, benchè fosse stato loro riconosciuto il diritto di raccogliersi in comunità a Salerno, a Napoli, a Capua, a Cosenza, a Melfi, a Venosa e nelle più ricche città pugliesi (Cfr. FERORELLI, *Gli ebrei in Italia Meridionale*) si vennero di fatto a trovare sempre in una condizione di inferiorità di fronte agli altri sudditi del regno. A dimostrare la menomazione giuridica dell'ebreo è un episodio tratto dalla vita di S. Nilo da Rossano: nella seconda metà del X sec. un giovane di Bisignano assassina sulla strada un mercante ebreo, lo depreda e si rende latitante. Il suocero dell'omicida è arrestato e consegnato ai correligionari della vittima. Nilo però non approva il fatto di aver equiparato la vita di un ebreo alla vita di un cristiano e di non aver tenuto presente che la vita di un cristiano equivale a quelle di sette ebrei ed ottiene che l'ostaggio sia rilasciato (BUONAIUTI, *Gioacchino da Fiore*, cit. p. 116).

Considerati alla stessa stregua degli stranieri, era tollerato che gli ebrei seguissero le norme di diritto ebraico e le loro cause erano di competenza dei rabini. Le cause penali e civili tra ebrei e cristiani erano però decise dalla *lex loci*. Non era agli ebrei consentito convivere con i cristiani, nè testimoniare contro di loro. Nel caso possedessero un servo cristiano erano puniti con la perdita della libertà (Ass. R. R. Sic.: Cod. Vat. XII; Cod. Cass. 6-11). L'ebreo che avesse tentato convertire un cristiano alla sua religione, veniva punito con la morte (Ass. R. R. Sic.: Cod. Vat. XII).

(82) L'appartenenza ad un diverso ceto sociale importava il non potere deporre contro un individuo socialmente superiore; i falsari, i lenoni, i commedianti erano dichiarati infami e non potevano deporre come testimoni. SALVIOLI, *Storia del diritto italiano*, IV ed., Torino 1903, p. 234.

Le donne erano considerate agli effetti giuridici inferiori all'uomo. Quelle donne che notoriamente esercitavano un mestiere disonorevole non potevano convivere con *feminae boni testimonio*. Ass. R. R. Sic.: Cod. Vat. 29-1.

Limitazioni alla capacità giuridica importava anche l'appartenza a religione diversa dalla cattolica.

(83) Ass. R. R. Sic.: Cod. Vat. e XII; Cod. Cass. 4-2 e 6-2.

(84) Cost. R. R. Sic. III-34.

del tempo (85), si deve supporre l'esistenza di un numeroso ceto di schiavi, gente importata ed a cui non veniva riconosciuta alcuna personalità.

Nelle carte e nei diplomi del secolo XII si incontra spessissimo il termine villano, con cui si indicava l'abitante dei centri rurali, dedito ai lavori agricoli, servo della gleba legato alla terra. Essi, le loro famiglie, i loro beni, destinati alla coltura della terra sulla quale vivevano, appartenevano al proprietario fondiario alle cui dipendenze essi lavoravano. Erano iscritti nel catasto insieme con la proprietà privata cui erano legati e dal loro numero si calcolava l'ammontare dell'imposta che doveva gravare su un determinato fondo.

I villani e le loro famiglie erano legati ereditariamente alla terra, onde erano denominati anche ascrittiti, ed il proprietario del fondo sul quale essi lavoravano era anche padrone della loro persona e dei loro beni per cui aveva il diritto di revocarli come una cosa o un animale nel caso avessero abbandonato la terra a cui erano legati.

Mentre però ai servi i padroni concedevano, quasi a titolo di liberalità, soltanto l'indispensabile per vivere, ai villani veniva rilasciata da parte del proprietario del terreno che essi coltivavano una quota del prodotto di cui essi potevano liberamente disporre. Potevano inoltre acquistare ed alienare beni allodiali di cui potevano disporre senza che, per tale atto, dovessero alcuna prestazione ai padroni.

I villani non potevano essere chiamati come testimoni in giudizi contro i nobili; potevano testimoniare soltanto contro altri villani e contro i borghesi.

Benchè potessero acquistare, alienare, disporre per testamento dei loro beni, comparire in determinati giudizi come testimoni, compiere atti di liberalità civile, pur tuttavia i villani non occuparono mai nello Stato normanno alcun grado ed alcuna ingerenza nella vita pubblica e rimasero sempre legati alla terra.

Socialmente inferiori ai villani erano i commenditi, gli affidati, gli autopii, i defisii i quali, una volta liberi villani, si erano posti sotto il patronato dei feudatari o di chiese ed avevano finito con il

(85) Nella platea catanese del 1094, si fa cenno a 23 schiavi negri. A schiavi si fa cenno in un diploma del 1134 di re Ruggero e nel testamento del prete Scolaro, vissuto tra l'XI e il XII secolo, si fa menzione di schiave e di schiavi che egli aveva acquistato (GAUDISO, *La schiavitù domestica in Sicilia dopo i normanni*, Catania 1927, p. 19. Cfr. anche MONTI, *Lo Stato cit.*, p. 30).

divenire obbligati a prestazioni reali o personali. A costoro veniva limitato persino il diritto di disporre dei propri beni per testamento, occorrendo in tal caso il beneplacito del signore o della comunità sotto il cui patronato si erano posti.

Accanto ai villani, addetti ai lavori agricoli per servitù di persona, era un numero molto limitato di individui addetti ai lavori della terra per libero mestiere. Erano costoro uomini perfettamente liberi e godevano di una propria personalità; coltivavano i campi altrui per mercede o li prendevano in fitto o anche, coltivavano un piccolo appezzamento di terreno di cui erano proprietari. Costituivano costoro la classe dei piccoli proprietari e dei fittavoli, classe più numerosa nelle regioni interne che non in Sicilia. Essa però non fu mai tanto numerosa da poter essere considerata distinta dalla classe di villani e da quella dei borghesi (86).

Distinti dalla classe dei lavoratori agricoli erano i borghesi: abitavano costoro nelle città e nei borghi assiepati intorno alle mura; esercitavano, nei limiti concessi, la loro attività nel governo e nella amministrazione locale e prestavano il servizio militare quando questo fosse richiesto dal sovrano. In alcuni casi potevano essere intesi come testimoni anche contro i più potenti feudatari dello Stato. Era questa la classe sociale più varia: dal proletariato alla aristocrazia del danaro, dall'artigiano allo speculatore fortunato che riusciva a fissarsi alla terra e mirava a fondersi con l'aristocrazia feudale, dal misero mercante al più alto funzionario dello Stato.

In realtà durante il periodo normanno mancavano distinzioni sostanziali tra classi e classi: tra i diversi ordini sociali vi era un nesso di collegamento tale da confondere quasi i più umili dei borghesi con i villani.

La borghesia costituiva la classe sociale più numerosa su cui si poggiava il regno degli Altavilla perchè il borghese, benestante e conservatore, era l'unico elemento che, senza presentare l'alterigia e l'ambizione del feudatario o la inferiorità morale del povero, offriva la base più salda dell'ordinamento politico dello Stato (87).

Accanto alle diverse classi sociali, numerosi erano gli stranieri

(86) A differenza del GREGORIO, l'AMARI ritenne che mai fosse esistita in Sicilia una classe sociale distinta da quella dei villani ed a questa superiore, ma inferiore a quella dei borghesi.

(87) BESTA, *Le classi sociali*, cit.; TRIFONE, *Le persone e le classi sociali nella storia del diritto italiano*, Napoli 1933.

viventi nel regno che costituivano una categoria con limitata capacità giuridica.

Innanzitutto costoro erano colpiti dal *jus albinagii* per cui nessuno straniero residente nel regno poteva disporre dei propri beni per testamento i quali venivano attribuiti al sovrano (88).

Sebbene fosse oggetto di tutela penale, lo straniero si veniva a trovare, nei confronti dei sudditi del regno, in uno stato di inferiorità: le offese loro arrecate venivano punite meno severamente di quelle arrecate ai cittadini; se colpevoli invece dovevano sottostare a pene più gravi di quelle comuni (89).

Poichè mancavano norme comuni a tutti i sudditi del regno che regolassero il matrimonio, la cui celebrazione era regolata dalla legislazione canonica, e non vi era una netta distinzione tra nozze e concubinato, Ruggero, per porre un maggior grado di distinzione tra matrimonio legittimo e concubinato, estese al resto del regno il rito così come veniva praticato nelle regioni pugliesi e che derivava

(88) Lo straniero era incapace di succedere ab intestato e di ricevere per atto di ultima volontà (SALVIOLI, *Storia*, cit., p. 295 ed anche DEL VECCHIO, *Legislazione*, cit., pp. 78-79).

Guglielmo II abolì lo *jus albinagii* e riconobbe allo straniero il diritto di disporre dei propri beni per testamento. Qualora uno straniero fosse deceduto intestato i suoi beni non sarebbero passati al fisco ma ai suoi figli o, in mancanza di questi, ai discendenti ed ai collaterali più prossimi per i due terzi dell'intera sostanza, mentre l'altro terzo era riservato a vantaggio dell'anima del defunto. Fonte di questa disposizione normanna è la novella di Leone e Costantino nella quale sono contemplati per la prima volta alcuni casi in cui è prescritto di trasmettere una parte dell'eredità ai poveri. Tale istituto, sconosciuto nel diritto giustiniano, si era venuto formando, per la influenza esercitata dalla chiesa, nel diritto bizantino. BRANDILEON: *Il diritto bizantino*, cit., p. 71.

(89) A discapito dello straniero era anche il *jus naufragii*, comune a tutti i popoli dell'alto medio evo, il quale stabiliva che i navigli naufragati con tutto ciò che contenevano, divenivano di proprietà del signore del luogo o degli abitanti della spiaggia contro cui si erano spinti (DEL VECCHIO, *Leg.*, cit.). La Chiesa, richiamando in vigore le norme del diritto romano (*Cod. Just.* XI. V), nel concilio del 1079 aveva condannato tale abuso che venne accolto da Federico II il quale, uniformandosi ad una norma già sancita da Guglielmo I, stabilì che se i relitti e le merci non venissero recuperati entro i tre giorni dai legittimi proprietari sarebbero stati incamerati dal fisco perchè considerate *res derelictae*. SIRACUSA, *Il regno di Guglielmo I in Sicilia*, Palermo 1886, parte II, p. 98.

dalla novella di Leone il Filosofo regolante la pubblica celebrazione del matrimonio con benedizione sacerdotale (90).

Condannata la bigamia (91), non era lecito a nessun coniuge contrarre con altri matrimonio sino a quando l'altro coniuge fosse ancora in vita (92).

Contrariamente alle norme di diritto longobardo predominanti in Italia Meridionale, che favorivano, oltre misura, i figli maschi, assegnando alle donne una qualsiasi dote che spesso si limitava ad una semplice ghirlanda di rose (93), i normanni, uniformandosi al

(90) BRANDILEONE, *Il dir. Biz.*, cit., p. 67; cfr. Const. *De Matrimoniis*.

Le norme di diritto locale, abbandonato alla legislazione canonica la celebrazione del matrimonio, si limitavano a regolare soltanto i beni patrimoniali tra i coniugi.

(91) Altro impedimento al matrimonio era, per le figlie dei feudatari, la mancanza di autorizzazione da parte del sovrano: Guglielmo I introdusse nel suo regno le norme adottate in quel periodo in Francia ed in Inghilterra per cui le figlie dei feudatari non potevano contrarre legittime nozze senza che tale matrimonio fosse stato approvato o autorizzato dal sovrano. Const. R. R. Sic. Lib. II, tit. VII.

(92) Sconosciuto nel diritto normanno il divorzio, rarissima nella pratica la separazione personale. (Cfr. DEL VECCHIO, *Legislazione* cit., pp. 86-87) Il marito poteva ripudiare la propria moglie soltanto nel caso costei avesse commesso adulterio. Const. R. R. Sic. Lib. I, tit. 25.

Inoltre, poichè il più importante degli effetti giuridici riconosciuti dal legislatore normanno al matrimonio era l'obbligo alla fedeltà, al marito, così come già detto, era concesso troncargli il naso alla moglie adultera. (Ass. A. R. Sic.: Cod. Vat. 28-11; Cod. Cass. 16-2) e qualora l'avesse sorpresa in adulterio poteva impunemente ucciderla (Ass. R. R. Sic.: Cod. Vat. 31-11; Cod. Cass. 23-1). Guglielmo II, considerando i reati di adulterio come offese al buon costume non solo, ma anche alla religione, il sottopose alla competenza dei tribunali ecclesiastici. Nel caso poi l'adulterio fosse stato accompagnato da atti di violenza, per questi ultimi soltanto era competente la curia regia. (Const. R. R. Sic. Lib. III tit. LXXXIII; Cfr. CIOTTI-GRASSO, *Diritto pubblico*, cit.). I tribunali ecclesiastici vennero istituiti da Guglielmo il buono ed erano competenti a giudicare i reati dei chierici i quali venivano deferiti alla magistratura ordinaria qualora fossero responsabili di alto tradimento o di grave offesa al potere regio. Oltre CIOTTI-GRASSO, *Dir. pubbl.*, cit., p. 88, Cfr. anche BESTA, *Dir. pubbl.*, cit. e La costituzione *Ubi Clericus in malefici debeat conveniri*, in Const. R. R. Sic. Lib. I, tit. XLV.

(93) Cfr. per tutti DEL VECCHIO, op. cit., pp. 99-100, ed anche BESTA, *Il Diritto consuetudinario di Bari*, in « Riv. It. per le scienze giuridiche », vol. XXXIV (a. 1903), p. 85.

codice giustiniano (94), regolarono con norme ben definite la successione legittima per cui ogni genitore fu tenuto ad assegnare una parte dei propri beni a ciascun figlio, prescindendo dal loro sesso: il padre di tre figli aveva la piena disponibilità di due terzi dei suoi beni, mentre l'altro terzo doveva essere diviso tra tutti i figli in parti eguali. Di una metà dei suoi beni poteva disporre liberamente chi avesse più di tre figli (95). Nel caso di successione intestata, le figlie non potevano null'altro pretendere all'infuori della quota loro spettante, secondo i casi, sul terzo o sulla metà dei beni paterni. A colui che moriva senza aver disposto con testamento dei suoi beni, succedevano i figli o, in mancanza di questi, nei due terzi i parenti più prossimi e nel caso non vi fossero eredi, il fisco, mentre l'altro terzo pro ipsius anima erogetur (96).

In materia di prescrizione vigeva in Italia Meridionale la norma di diritto longobardo che, distinta dall'istituto dell'usucapione ro-

(94) In materia successoria i normanni adottarono le norme sancite da Giustiniano che già erano seguite in diverse località dell'Italia Meridionale: le consuetudini di Palermo, di Messina, di Caltagirone riconoscevano *jure naturae* un egual diritto di proprietà sui beni familiari, un terzo del marito, un terzo della moglie, l'altro terzo dei figli. Egualmente, salvo lievi eccezioni e varietà, le consuetudini delle altre città della Sicilia e della Calabria. Cfr. BATTAGLIA, *L'ordinamento fondiario*, ecc. pp. 11 e 12. Le consuetudini di Amalfi riconoscevano nei figli un diritto di condominio sui beni dei loro genitori; quelle napoletane e sorrentine, accostandosi più al *jus comune*, ammettevano, solo in parte ed a titolo di alimento, il diritto dei figli sui beni dei genitori (CAPASSO, *La novella di Ruggero re di Sicilia e Puglia promulgata in greco nel 1150*, in «Atti Acc. Pontaniana», vol. IX (Napoli 1867), pp. 11-20 dell'estr.). Nel testamento i genitori potevano però disporre soltanto della metà dei propri beni in quanto la metà del patrimonio familiare doveva essere suddivisa in parti eguali tra tutti i figli (TRIFONE, *Il diritto consuetudinario di Napoli e la sua genesi*, Milano 1910, p. 21).

(95) BRUNNECK, *Siciliens Mittelalterliche stadtrechte*, p. 20.

(96) Ass. R. R. Sic.: Cod. Cass. 37.

Nella successione dell'avo i figli rappresentano il padre premorto.

Guglielmo II attribuì al *magister dohanae* il compito di vendere all'incanto, in favore del fisco, i beni di coloro che, laici o ecclesiastici, fossero morti intestati, senza lasciare eredi legittimi, riservando un terzo da dispensare ai poveri pro morientis anima. BRANDILEONE, *Il diritto bizantino*, cit., p. 72.

In virtù della norma già ricordata (Ass. R. R. Sic.: Cod. Vat. 24-11; Cod. Cass. 14-7) i figli legittimi perdevano ogni diritto alla successione paterna nel caso avessero distrutto, occultato o falsificato il testamento paterno e venivano puniti ancora per il reato di falso.

mana, tramutava in proprietà il possesso in buona fede durato 30 anni sia per cose mobili che per quelle immobili.

Il legislatore normanno, volendo ridurre il termine entro il quale il legittimo proprietario potesse ripetere dal possessore in buona fede la sua cosa, si rifece al diritto franco e prescrisse che il possessore in buona fede diveniva proprietario legittimo delle cose, mobili o immobili, da lui possedute dopo un anno, un mese ed un giorno dall'inizio del possesso (97).

Allo scopo di evitare e reprimere l'usura, Guglielmo I vietò la riscossione di interessi nei negozi di mutuo accogliendo quella norma sancita da Alessandro III nel concilio del 1179 che traeva la sua origine dal principio biblico per il quale il danaro è improduttivo. Tale proibizione, che avrebbe potuto produrre una dannosa conseguenza nel commercio e nel traffico, non venne però mai adottata dalle popolazioni meridionali, specialmente da quelle delle città più ricche e più economicamente progredite (98).

Questi, molto rapidamente, i caratteri costituzionali e legislativi della monarchia normanna.

Mantenendo in vita le leggi e le consuetudini preesistenti nella Italia Meridionale, purchè non contrastanti con le leggi del regno, permettendo la libertà religiosa e concedendo ad ogni cittadino di essere giudicato da un giudice della propria religione, i normanni svolsero un'opera coordinatrice, difficile in un paese tanto diverso per tradizioni, per costumi, per religione, mediante la quale riuscirono ad evitare il minacciato disgregamento delle regioni meridionali. Assorbendo quanto di sano era nelle tradizioni dei paesi conquistati ed amministrando il paese con una liberalità eccezionale per quei tempi, i nuovi sovrani riuscirono a porre quelle saldi basi sulle quali, successivamente, Federico II completerà l'unità politica, culturale e giuridica del Mezzogiorno d'Italia.

(97) DEL VECCHIO, op. cit., pp. 108-109.

(98) Soltanto Federico II cercherà porre riparo all'errore in cui erano caduti i suoi predecessori: egli permise unicamente agli ebrei di dare in mutuo danaro riscuotendo un interesse che non doveva superare la misura annua del 10%. DEL VECCHIO, op. cit., p. 111.